

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA

CAPO 1, *Norme per l'accesso ai documenti associativi*

ART. 1 (diritto di accesso)

1. I consiglieri nazionali dell'Associazione, i Revisori dei conti, i probiviri, i presidenti dei Consigli regionali e delle sezioni hanno diritto all'accesso a dati amministrativi - contabili ed alla documentazione tutta dell' Associazione.
2. I soci dell'Associazione hanno diritto all'accesso a dati amministrativi - contabili ed alla documentazione tutta dell' Associazione, a decorrere dalla data del deposito dei bilanci in approvazione, presso la Segreteria dell'Associazione e sino alla data stabilita per lo scrutinio delle schede di voto per l'approvazione del bilancio.
3. I termini per l'accesso di cui al comma 2 sono comunicati sul sito web dell'associazione per dare la possibilità della massima partecipazione al controllo diffuso da parte dei soci.
4. Restano ferme le norme statali di maggior favore all'accesso e controllo riconosciute ai Revisori dei conti.

ART. 2 (avviso)

1. Gli atti di cui all' art. 1 sono consultabili dagli aventi titolo, previo avviso alla Segreteria Generale, presso la Sede Centrale o presso la sede ove legalmente depositata, in quest'ultimo caso previo avviso della Segreteria Generale al depositario.

ART. 3 (modalità di accesso)

1. L'accesso alla documentazione contabile ed amministrativa presso la Sede Centrale, che avverrà con l'ausilio di un addetto, previo appuntamento con gli uffici.
2. All'atto della presa visione i richiedenti dovranno firmare un patto di riservatezza sul contenuto dei documenti visionati, limitandone l'uso solo nei confronti dell'Associazione.
3. I Revisori dei conti , i consiglieri nazionali e i probiviri hanno l'accesso illimitato, durante l'orario di apertura degli uffici, ai dati contabili ed amministrativi della sede centrale e delle sezioni.

ART. 4 (richiesta copie)

1. La richiesta di copie e duplicazioni di documenti e progetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti e non sottoposti a limitazione di circolazione e utilizzo, in base alla norma vigente, sarà addebitata al richiedente per il costo stesso.

ART. 5 (responsabilità)

1. Il responsabile dell'applicazione del presente regolamento è il Segretario Generale.
2. Per garantire la corretta consultazione, la Segreteria Generale è incaricata di attuare la riorganizzazione e la razionalizzazione dell'archivio.

ART. 6 (invio a mezzo posta elettronica)

1. Ove possibile, il Segretario Generale consentirà l'invio della documentazione di cui all'art.

4, a mezzo posta elettronica.

Capo 2, Norme per il funzionamento del Consiglio direttivo

ART. 7 (ordine dei lavori)

1. I lavori del Consiglio direttivo sono anticipati dai seguenti adempimenti:

- a) Il Presidente chiede se vi sono modifiche all'ordine del giorno, indi pone in votazione lo stesso con le eventuali modifiche.
- b) Approvazione verbali precedenti. Vengono recepite ed allegate tutte le osservazioni scritte eventualmente presentate.
- c) Relazione del Presidente e sue comunicazioni: si comunicano tutte le delibere di giunta adottate nel frattempo (di cui deve essere preventivamente distribuita copia, o preferibilmente inviata in via telematica).
- d) Seguono gli altri argomenti.

ART. 8 (diritto di parola)

1. Ogni consigliere, incluso il Presidente, ha diritto di parlare su ciascun argomento all'ordine del giorno (incluso il punto "relazione e comunicazioni del Presidente" che potrà essere illustrato per un massimo di 15 minuti) per 2 volte, la prima per non più di 5 minuti, la seconda per non più di 2.
2. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di allegare al verbale dichiarazioni scritte di qualsiasi ampiezza entro 3 giorni anche con invio telematico.

ART. 9 (mozioni)

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione per ciascun argomento all'ordine del giorno. Sulle mozioni non si apre alcun dibattito, sono ammessi un intervento a favore ed uno contro, di non più di 3 minuti ciascuno, poi si vota.
2. Una mozione già proposta da un consigliere non può essere riproposta da un altro.

ART. 10 (voto)

1. Prima di ogni voto, ciascun consigliere può chiedere di svolgere una dichiarazione di voto per un tempo non superiore a 2 minuti.
2. Prima del voto del Consiglio, i rappresentanti dei Consigli Regionali esprimono il proprio voto consultivo motivandolo per un tempo non superiore a 1 minuto.

ART. 11 (deroghe)

1. In caso di argomenti di eccezionale importanza si può derogare alle presenti regole su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 12 (esecutività)

1. La Giunta mette immediatamente in esecuzione le decisioni del Consiglio direttivo e comunque non oltre 30 giorni dalle deliberazioni.

Capo 3, Norme sui rimborsi spese

ART. 13 (spese rimborsabili per le sedute di Consiglio e di Giunta)

1. Ai consiglieri direttivi, al Presidente, al Segretario Generale, ai Revisori dei conti, ai probiviri e ai rappresentanti dei Consigli regionali possono essere rimborsate soltanto le spese di viaggio in treno (seconda classe o prima se più economica), in pullman e in aereo (classe economica), nonché le spese alberghiere limitatamente ad un solo pernottamento per ogni seduta di Consiglio Direttivo Nazionale e Giunta fino ad un tetto massimo di euro 100,00 al giorno, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
2. Il tetto massimo di cui al comma 1 è incrementato di euro 60,00 per ogni ulteriore pernottamento dovuto alla concomitanza di riunioni di Giunta e il giorno successivo di Consiglio e comunque per ogni altra attività di cui al successivo art. 13.
3. In caso di giustificato utilizzo del mezzo proprio sarà liquidato il costo chilometrico, comprensivo del costo della benzina e dei pedaggi autostradali, fino al tetto massimo del valore di un biglietto del treno in seconda classe o prima se più economica, per il medesimo tragitto. In comprovata assenza di altri mezzi pubblici di linea l'uso del taxi può essere rimborsato solamente per il trasferimento da e per la stazione, il terminal o l'aeroporto.

ART. 14 (rimborsi spese per altre attività istituzionali)

1. I singoli Consiglieri, il Presidente e il Segretario Generale possono essere delegati dal Consiglio a partecipare a eventi istituzionali o ad altre attività d'interesse associativo.
2. La delega di cui al comma 1 è conferita dalla Giunta o dal Presidente stesso, quando non sia altrimenti possibile per tempistica, dandone informazione al Consiglio per la ratifica.
3. Per i rimborsi si applicano i medesimi criteri di cui all'art. 1, e si possono aggiungere il costo dei pasti nel limite massimo di euro 25,00 ciascuno, fino a un totale di spesa massima giornaliera di euro 50,00, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa che riporti gli estremi dell'atto di delega.

ART. 15 (tetti massimi)

1. Non è possibile avere anticipazione di contanti, né utilizzare carte di credito o bancomat dell'associazione e i tetti massimi previsti agli articoli 1 e 2 si applicano, in generale, a tutti gli organi statutari.

Capo 4, Norme per l'affidamento dei mandati professionali

ART. 16 (Istruttoria)

1. Qualora le sezioni richiedano al Presidente nazionale di sottoscrivere un'azione legale ricorso al giudice amministrativo preliminarmente dovranno produrre:
 - a) descrizione dalla quale sia dimostrabile l'emblematicità per Italia Nostra della questione;
 - b) documentazione in caso di richiesta di ricorso al TAR, dalla quale si evinca che non possono essere esperite, con efficacia, altre procedure alternative da parte della sezione, quali ricorsi amministrativi, esposti alla Procura presso il Tribunale penale o la Corte dei Conti, alla Commissione europea, all'ANAC, attività di pressione sull'opinione pubblica attraverso campagne di comunicazione, manifestazioni etc.;
 - c) manleva secondo i formulari prodotti dall'Ufficio legale che dovrà predisporre un'apposita scheda sintetica sul caso;

d) autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale o ratifica dell'autorizzazione concessa dalla Giunta o dal Presidente, in caso di scadenza dei termini giudiziari, al primo CDN successivo.

ART. 17 (affidamento di incarichi professionali)

1. Il Presidente ha l'obbligo di stipulare con gli avvocati, che non dichiarino preliminarmente in forma scritta di svolgere la loro attività professionale *pro bono*, accordi preliminari ex art. 13, comma 3, l. 247 del 2012, prima di affidargli l'incarico professionale di difesa o consulenza civilistica, penale o amministrativa dell'Associazione.
2. E' fatto comunque divieto di affidare mandati che prevedano onorari sopra i tetti minimi tariffari forensi.
3. La Giunta esecutiva, in sede di accordo, può stabilire una riduzione percentuale dei tetti minimi tariffari riferiti a prestazioni legali per i professionisti che non abbiano dichiarato preliminarmente di svolgere l'attività *pro bono*.

Capo 5, Norme sulle incompatibilità e sul conflitto d'interessi

ART. 18 (cause di incompatibilità)

1. Ferme restando le incompatibilità già previste nei regolamenti sul funzionamento delle sezioni e dei Consigli regionali, non possono essere eletti o nominati negli organi statuari coloro i quali:
 - a. lavorino, collaborino o rivestano cariche sociali o detengano direttamente o indirettamente partecipazioni in società con fine di lucro che abbiano come oggetto sociale l'utilizzo economico di beni paesaggistici, ambientali o culturali e servizi connessi e che, più in generale, confliggano con i fini statuari dell'associazione;
 - b. abbiano un contenzioso con l'associazione o abbiano un parente, un affine o un congiunto in contenzioso con l'associazione;
 - c. siano fornitori a titolo oneroso, direttamente o indirettamente, di opere, beni e servizi a favore di Italia Nostra;
 - d. siano dipendenti di Italia Nostra.
2. Non possono essere eletti o nominati negli organi statuari delle sezioni o dei Consigli regionali coloro i quali rivestano la carica di consigliere circoscrizionale, comunale, regionale o di Sindaco o assessore nel medesimo territorio di competenza della sezione o del Consiglio regionale;
3. Il Socio al quale sia contestata una causa di incompatibilità, ferma restando l'esecutività della contestazione, può chiedere una pronuncia del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 17 dello Statuto. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.

ART.19 (cause di decadenza)

1. Nel caso in cui la causa di incompatibilità si realizzi durante il mandato, l'interessato decade immediatamente dalla nomina o elezione e la sua causa di decadenza viene illustrata al Consiglio direttivo immediatamente successivo. Il presente articolo si applica dalle elezioni successive alla approvazione del presente Regolamento.

ART.20 (conflitto di interessi)

1. Ogni componente degli organi statuari ha l'obbligo di non partecipare alle discussioni e alle decisioni che riguardano interessi economici propri o di persone fisiche o giuridiche ad esso legate da vincoli economici, parentali, di affinità o di coniugio. La violazione della presente disposizione comporta la nullità retroattiva della deliberazione qualora comporti un

vantaggio a favore del soggetto in conflitto d'interesse o delle persone a lui legate e, in ogni caso, il suo deferimento al Collegio dei Probiviri.

2. Al momento dell'accettazione della elezione o della nomina è obbligatorio dichiarare l'assenza, anche potenziale, di conflitti d'interesse, tramite la sottoscrizione di un formulario predisposto dal Segretario generale.

ART.21 (norma finale)

1. Le norme di cui al Capo 5 si applicano anche a tutti gli organi delle sezioni e dei consigli regionali.
2. Le presenti disposizioni prevalgono sulle previgenti norme regolamentari e determinazioni presidenziali e amministrative, laddove con esse contrastanti.